



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 56

del Consiglio comunale

Protocollo n. 57440/2012

Oggetto: L.P. 14.07.2000 N. 9 ART. 13 BIS. APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI CRITERI DI INSEDIAMENTO DI NUOVI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO (ART. 110, COMMA 6 DEL T.U.L.P.S.) E DI SISTEMI DA GIOCO VIDEO LOTTERY TERMINALS.

Il giorno 09.05.2012 ad ore 18.12 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Pegoretti Renato presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Pegoretti Renato**

sindaco **Andreatta Alessandro**

consiglieri **Aliberti Salvatore**

Angeli Eleonora

Armellini Fabio

Bertuol Gianfranco

Bornancin Daniele Maurizio

Bridi Vittorio

Bungaro Corrado

Calza Roberta

Cia Claudio

Coppola Lucia

Coradello Antonio

Dal Rì Paolo

de Eccher Manfred

De Stefano Guido

Di Camillo Ivana

Ducati Massimo

Fontana Flavia

Franceschini Marco

Franzoia Mariachiara

Gerosa Francesca

Giugni Giovanna

Giuliani Bruna

Giuliano Nicola

Maestranzi Dario

Maffioletti Gabriella

Manuali Giorgio

Merler Andrea

Micheli Franco

Monti Paolo

Patton Marco

Pedrini Silvano

Pedrotti Anna

Pedrotti Clemente

Piffer Giorgio

Pisoni Luca

Porta Francesco

Purin Ruggero

Robol Andrea

Salizzoni Alberto

Salvati Nicola

Santini Flavio

Scalfi Giovanni

Serra Paolo

Tomasi Marco

Trainotti Luca

Villotti Claudio

Zanlucchi Paolo

Assenti: consiglieri **Carlin Silvio**

e pertanto complessivamente presenti n. 49, assenti n. 1, componenti del Consiglio.

Presenti: assessori **Castelli Paolo**

Condini Fabiano

Gilmozzi Italo

Maestri Lucia

Plotegher Violetta

Tomasi Renato

Biasioli Paolo

Assenti: assessori **Marchesi Michelangelo**

Assume la presidenza il signor Pegoretti Renato.

Partecipa il Segretario generale dott.ssa Ambrosi Cecilia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: Giuliani Bruna e Patton Marco

Consigliere designato: Pedrotti Clemente

Il Consiglio comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2012/146 corredata dal parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, allegato alla presente deliberazione;

premessi che il mercato dei giochi in Italia ha raggiunto dimensioni impressionanti, confermando un trend costantemente in crescita da molti anni a questa parte;

rilevato che nel 2010 la raccolta dei giochi in Italia ha segnato un nuovo record superando i 60 miliardi di euro con un incremento del 13% rispetto al 2009, con un'entrata erariale complessiva che sfiora i 9 miliardi di euro;

appreso che dati statistici più recenti indicano che l'andamento del primo semestre del 2011 conferma il trend positivo dell'anno precedente, in accelerazione, con un aumento infatti rispetto al medesimo periodo del 2010, pari al 19% circa;

rilevato che da un'analisi più dettagliata delle singole voci che compongono il mercato dei giochi, si può notare come la gran parte del volume di gioco in Italia sia costituita dagli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, le cosiddette "macchinette new slot", affiancate di recente dagli apparecchi da intrattenimento di ultima generazione (VLT – Video Lottery Terminals), che distribuiscono più montepremi, consentono vincite più alte (anche di considerevole entità con il meccanismo dei jackpot);

considerato che la raccolta giochi relativa alla tipologia degli apparecchi da intrattenimento (new slot e VLT) supera abbondantemente il 50% del totale e nel primo semestre del 2011 ha raggiunto i 20,4 miliardi di euro (su quasi 36 complessivi pari al 57% circa del totale). Risultano installati ed in esercizio sul territorio nazionale, circa 364.000 apparecchi new slot ai quali si aggiungono poco più di 35.000 apparecchi VLT;

preso atto che se si esaminano alcuni dati statistici significativi del mercato dei giochi, questa volta in una dimensione più locale, i dati relativi al Trentino Alto Adige indicano che nei primi dieci mesi del 2011 l'importo della raccolta giochi è stato pari a 1.077 milioni di euro, che rappresenta comunque un dato minuscolo rispetto al totale nazionale, contribuendo la nostra regione con circa l'1,7 % di quanto si raccoglie in tutta Italia dal comparto giochi e che comunque è da paragonarsi, per far comprendere l'entità del fenomeno, a quanto ammonta la spesa pubblica per finanziare il sistema sanitario trentino, pari ad oltre un miliardo di euro all'anno;

rilevato che appare più interessante il dato scorporato relativo alla raccolta derivante dagli apparecchi da intrattenimento (new slot e VLT), che raggiunge una percentuale di circa il 70%, assai maggiore rispetto alla media nazionale (57% circa);

considerato pertanto che i numeri appaiono assai rilevanti. Per dare un'idea di quanto si gioca, nel primo semestre 2011 la spesa pro-capite di ogni abitante della nostra regione (lattanti e centenari compresi) ha raggiunto i 585 euro (421 euro per i soli apparecchi con vincita in denaro - new slot e VLT), che proiettato in ottica annuale (circa 1200 euro) rappresenta una somma rilevante, rispetto al reddito disponibile, quest'ultimo peraltro in diminuzione rispetto agli anni precedenti anche per effetto della crisi economica. Occorre tuttavia rilevare che tale parametro comunque ci pone a livello medio rispetto alla testa della classifica ove figurano regioni come Emilia Romagna, Lazio ecc.;

precisato che a livello di diffusione sul territorio provinciale, gli apparecchi da intrattenimento risultano essere naturalmente più diffusi nell'asta dell'Adige e, generalmente, con presenze in massima parte in pubblici esercizi (circa il 90%) mentre il rimanente è costituito da tabacchini, ricevitorie, sale giochi, agenzia scommesse, etc.

evidenziato che la normativa ha ampliato via via nel tempo il numero degli apparecchi installabili e che da settembre 2011 tale parametro è stato notevolmente incrementato;

appreso che recenti ricerche sul fenomeno effettuate da Eurisko ed Eurispes hanno evidenziato che gli scommettitori sono oltre 30 milioni, l'80% della popolazione adulta (dati Eurisko) evidenziando che l'Italia da un lato conserva una tradizionale propensione a risparmiare sui consumi ed al risparmio in generale, per quanto in misura fortemente ridotta rispetto al passato ma dall'altro costituisce il secondo mercato mondiale, subito dopo quello americano, per costi sociali, economici e relazionali, del gioco d'azzardo legale in termini assoluti;

appreso che secondo il sociologo Maurizio Fiasco, uno dei massimi esperti a livello nazionale degli aspetti sociologici del gioco d'azzardo, si può sostenere che una parte della popolazione coglie le opportunità di un benessere diffuso nei distretti industriali della piccola-media

impresa e nelle province delle attività sommerse o dei servizi destinati alla vendita. Un'altra parte, anch'essa molto estesa, impegna invece reddito familiare (che spesso è reddito di sussistenza) in lotterie, scommesse, lotto e superenalotto, dissipando, secondo stime ufficiose, il 10-13% dei salari e degli stipendi anche nelle mega-sale del bingo, non a caso installate nei quartieri più densamente abitati o frequentati per acquisti;

considerato che per convenzione si ritiene sensato far rientrare in un range dell' 1,5-3%, sul totale della popolazione adulta, i giocatori problematici nel nostro Paese. In realtà tale quantificazione si basa sui dati degli organismi internazionali: Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), American Psychological Association (A.P.A.) e Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (più conosciuto tra gli psicoterapeuti con l'acronimo D.S.M.). Tutte le indicazioni provenienti dagli osservatori specializzati mostrano però un dato comune e cioè che la crescita delle patologie compulsive legate al gioco d'azzardo tocca in particolare le fasce sociali più deboli: minori, anziani e casalinghe. Ciò in conseguenza anche delle tipologie di gioco offerto e della loro immediata fruibilità: elementi che generano una sovraesposizione nei soggetti predisposti, allargando allo stesso tempo la fascia di quelli interessati;

preso atto che secondo uno studio di Siipac (Società italiana di intervento sulle patologie compulsive) «i giocatori problematici sono ricompresi tra 700-900 mila, dall'1,5 al 3% della popolazione, di questi il 53% sono uomini e il 47% donne. Il fenomeno interessa anche le fasce più giovani della popolazione: il 5,1% degli studenti giocatori è affetto da compulsione, mentre il 9,7% è a rischio dipendenza. Cresce, infatti, il livello di attenzione per le nuove generazioni, che sempre più spesso andrebbero incontro a una vera e propria sindrome da abuso in fatto di giochi e permanenza davanti al computer. In cima alla lista dei giochi che creano dipendenza vi sono le slot (51%), seguito dalle corse dei cavalli (21% - peraltro in drastico calo come rilevato in recenti reportage) e da Lotto e Superenalotto (17%)»;

considerato che con riferimento al Trentino, secondo dati dell'Italian Population Survey on Alcohol and other Drugs, il 26% degli studenti trentini risulta essere un giocatore a rischio di dipendenza patologica: negli ultimi 12 mesi, tra gli studenti trentini il 64% dei ragazzi e il 50% delle ragazze ha praticato giochi in cui si puntano soldi. Sempre negli ultimi 12 mesi si stima che il 42% della popolazione tra i 15 e i 64 anni abbia giocato puntando soldi: l'11% degli uomini ed il 6% delle donne, inoltre ammette di avere l'impulso di giocare somme di denaro sempre più consistenti;

preso atto che «Il vero elemento di novità dell'ultimo periodo - osserva Cesare Guerreschi, fondatore e presidente di Siipac - è l'aumento della popolazione femminile interessata al gioco d'azzardo patologico (Gap). L'altro aspetto interessante è costituito dalla loro giovane età: il 57% ha meno di 35 anni, un'età decisamente più bassa rispetto a quella degli uomini. Il dato di base è che, rispetto al passato, risulta maggiore la richiesta di gioco»;

rilevato che l'aumento dell'offerta di "azzardo popolare", promosso dallo Stato, fa sì che il gioco diventi un consumo collettivo di ampia diffusione e di facile utilizzo. Il bingo e le slot, in particolare, estendono la pratica a categorie come casalinghe e pensionati, comunicando allo stesso tempo un falso concetto di "valenza sociale" e di "opportunità relazionale";

considerato che questo ha comportato peraltro anche la creazione di azioni di "recupero" da operatori sia medici che sociali anche per prevenire ed attenuare le conseguenze negative, sia familiari che patologiche, relative all'abuso del "gioco" in genere;

preso atto che l'evoluzione del settore, con riferimento alla tecnologia degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, presuppone un graduale passaggio dagli apparecchi "new slot" agli apparecchi "VLT", più somiglianti alle vere slot machine (per intenderci quelle installate nei veri casinò o quelle che si vedono a Las Vegas), sia per la possibilità di giocare e vincere somme molto più alte, sia per la possibilità di giocare in "rete" con il meccanismo dei jackpot (sia di sala che nazionali) con montepremi che possono raggiungere il milione di euro; questi apparecchi inoltre consentono di giocare anche con banconote e distribuiscono un montepremi (con un minimo dell'85% circa delle giocate) più alto rispetto alle new slot;

preso atto quindi che risulta naturale che il settore del gioco si stia evolvendo verso delle sale giochi molto più specializzate rispetto a quelle tradizionali, le VLT infatti possono essere installate solo in sale giochi specializzate, con l'esclusione di una commistione con altre attività (bar, negozi, tabacchini etc.) e questo comporta che questi veri e propri "negozi di gioco" specializzati e dedicati agli apparecchi da intrattenimento siano riservati solo ai maggiorenti;

rilevato che le normative europee di regolazione delle attività economiche si sono evolute in maniera tale da escludere, con qualche eccezione, una programmazione dall'alto tale da regolare il mercato;

considerato al contempo che l'entità del fenomeno è andata via via ingigantendosi determinando conseguenze negative collaterali sia di ordine sociale che di ordine sanitario,

provocando un diffuso allarme "sociale";

rilevato che ciò ha indotto molte Amministrazioni comunali a cercare di frenare il diffondersi incontrollato del fenomeno gioco;

preso atto che un nutrito numero di comuni italiani (circa 80) hanno adottato dei regolamenti e/o provvedimenti che disciplinano l'attività di sala giochi e la collocazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. ed introducono vincoli di varia natura, così sintetizzabili:

1. distanze minime da siti sensibili (quali scuole di ogni ordine e grado, biblioteche, luoghi di culto, ospedali e strutture sanitarie in genere, case di riposo, ecc.);
2. divieto di insediamento di tali attività al piano terra di edifici residenziali ovvero qualora ai piani superiori sia prevista la destinazione abitativa;
3. dimensioni minime di superficie;
4. orari di attività specifici;

rilevato inoltre che la provincia di Bolzano ha approvato apposita normativa – Legge provinciale 22 novembre 2010 n. 13 - che ha introdotto dei vincoli di distanze minime. In particolare con la Legge provinciale 13 maggio 1992 n. 13, art. 5 bis e la Legge provinciale 14 dicembre 1988 n. 58, art. 11 è stata fissata nella misura minima di mt. 300 la distanza delle nuove sale giochi e la collocazione dei giochi leciti dai seguenti siti sensibili: istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;

preso atto che con la stessa norma è stata demandata ad una deliberazione della Giunta provinciale l'individuazione di altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l'autorizzazione per l'esercizio di sala giochi o l'installazione di giochi leciti, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo alla quiete pubblica;

preso atto che detta normativa è stata impugnata dal Governo Berlusconi, con ricorso depositato il 1° febbraio 2011. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della Legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 13/2010 in quanto gli stessi eccederebbero la competenza legislativa della Provincia invadendo quella statale;

appreso che con sentenza di data 9 novembre 2011 n. 300 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della normativa sopra richiamata riconoscendo in tal modo che le norme introdotte all'interno di corpi normativi, volti alla regolamentazione degli spettacoli e degli esercizi commerciali, non invadono la sfera di competenza esclusiva statale, in quanto dettano puramente limiti alla collocazione nel territorio delle sale gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti, con la dichiarata finalità di tutelare i soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, di prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo nonché di evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica;

rilevato che la tutela dei minori e delle fasce deboli, attuata attraverso la disciplina provinciale sopra richiamata, in mancanza di una precipua disposizione statale di tutela, non è quindi di competenza esclusiva del legislatore ordinario ma ben può essere integrata anche dalla disciplina concorrente derivante dallo Statuto di Autonomia, con rilievo al fatto che la ratio della norma si preoccupa soprattutto delle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso a detti luoghi di gioco;

rilevato che la normativa della provincia di Bolzano infatti non incide direttamente sull'individuazione ed installazione dei giochi leciti, ad esempio con norme di programmazione o con divieti generalizzati, ma su fattori quali la conclamata vicinanza a luoghi sensibili di una pluralità di soggetti psicologicamente più vulnerabili o immaturi e quindi maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire tramite il gioco vincite e facili guadagni;

preso atto che la Provincia autonoma di Trento ha legiferato in materia attraverso l'art. 47, comma 6 della Legge finanziaria provinciale 27.12.2011 n. 18, che ha introdotto l'art. 13 bis della L.P. 9/2000 (disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed attività alberghiera) prevedendo la possibilità in capo ai comuni di limitare la collocazione di apparecchi da gioco, anche con vincite in denaro;

considerato che nello specifico il comma 1 del succitato art. 13 bis dispone *"per tutelare determinate categorie di persone maggiormente vulnerabili e per prevenire la dipendenza dal gioco, i comuni possono adottare provvedimenti che limitano o vietano la collocazione di apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, commi 6 e 7, del TULPS in un raggio non inferiore*

a trecento metri da luoghi sensibili e in particolare dai seguenti:

- a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado;
- b) centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, previsti o finanziati ai sensi della Legge provinciale 14 febbraio 2007 n. 5 (legge provinciale sui giovani);
- c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale”;

precisato inoltre che il comma 2 prevede la possibilità per i comuni di limitare o vietare la collocazione di apparecchi da gioco anche in aree circoscritte, al di fuori dei limiti di distanza sopra citati, tenuto conto dell'impatto sulla qualità del contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi alla viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo alla quiete pubblica. Il comma 3 stabilisce inoltre che eventuali limitazioni e divieti si applicano ai nuovi apparecchi da gioco da collocare, facendo salvi quegli apparecchi già autorizzati prima della data di entrata in vigore del provvedimento amministrativo comunale. Prevede altresì che il comune promuova il monitoraggio del numero e della tipologia degli apparecchi da gioco presenti sul suo territorio e la loro progressiva rimozione a seguito del divieto di collocazione nonché la possibilità per i comuni, tenuto conto di quanto previsto al comma 2 dell'art. 13 bis della L.P. 9/2000, di prevedere prescrizioni di tipo urbanistico da applicare agli esercizi dove sono collocati gli apparecchi da gioco;

considerato che il sopraccitato art. 13 bis della L.P. 9/2000 ha quindi di fatto introdotto la possibilità da parte delle amministrazioni comunali di limitare o vietare in particolare la collocazione di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, per tutelare soggetti maggiormente sensibili e vulnerabili;

rilevato che e' pertanto possibile regolamentare la collocazione di nuovi apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110 , comma 6 (quelli specificatamente con vincita in denaro), del Regio decreto n. 773 del 1931 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (successivamente T.U.L.P.S.) avvalendosi dei nuovi strumenti legislativi introdotti, nel contesto dell'intero territorio comunale, inserendo criteri di limitazione all'insediamento di nuovi apparecchi di tale genere in un raggio non inferiore a 300 metri da luoghi sensibili;

rilevato che il Consiglio comunale di Trento si è dimostrato sensibile alla problematica in esame approvando nel corso del 2011 un ordine del giorno (deliberazione consiliare 25.05.2011 n. 54) avente ad oggetto “Ordine del giorno relativo ad azioni da intraprendere per prevenire, monitorare e controllare il gioco d'azzardo” ;

evidenziato che l'attuale Governo Monti, diversamente da quanto avvenuto come sopra descritto da parte del governo Berlusconi rispetto alla legge provinciale di Bolzano, non ha ad oggi impugnato la succitata norma della Provincia autonoma di Trento, la quale è cronologicamente successiva (in quanto approvata il 27.12.2011) al c.d. “Decreto Salva-Italia” d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (G.U n. 284 del 06.12.2011 - Suppl. Ordinario n. 251 testo in vigore dal 06.12.2011) e quindi da ritenersi conforme ai principi contenuti nel succitato Decreto;

considerato che limitare infatti l'insediamento dei suddetti apparecchi da gioco nelle vicinanze dei luoghi sopra evidenziati persegue la finalità di tutelare le categorie di persone maggiormente vulnerabili e più sensibili alla dipendenza da gioco e nel contempo è una misura che previene l'insorgenza di problematiche sociali connesse all'eccessiva dipendenza dal gioco dei soggetti a rischio;

rilevato che la mancata presenza di locali specificatamente dedicati al gioco con vincita in denaro nelle immediate vicinanze di luoghi sensibili può costituire uno strumento, sia pure con efficacia limitata, per evitare la diffusione incontrollata delle patologie compulsive connesse all'abuso da gioco; ciò è particolarmente valido per i soggetti a rischio tra i quali in particolare i minorenni;

rilevato inoltre come queste attività incidono sulla qualità del contesto urbano, sulla viabilità e sulla sicurezza urbana, potendo anche determinare un disturbo della quiete pubblica;

ritenuto per queste ragioni pertanto fondamentale dare attuazione alle previsioni di parziale inibizione e/o limitazione in materia di collocazione di apparecchi da gioco ex articolo 110, commi 6 del T.U.L.P.S. sul territorio comunale, adottando un regolamento atto a limitare specificatamente l'insediamento di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.), in un raggio almeno pari a 500 metri da luoghi pubblici o di interesse pubblico ritenuti sensibili, in considerazione che nella città di Trento quale città capoluogo la possibilità di spostarsi per i soggetti deboli, che normalmente non dispongono di un mezzo privato, è aumentata dalla presenza di un servizio pubblico capillare che non ha uguali negli altri centri della provincia;

precisato che gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 (quelli con vincite in denaro) sono da ritenersi i più pericolosi dal punto di vista della dipendenza dal gioco e rilevato che per espressa previsione di legge gli stessi possono essere installati, previo titolo abilitativo, in esercizi pubblici, esercizi commerciali, aree aperte al pubblico o nei circoli privati o associazioni, appare necessario per perseguire le finalità sopra descritte prevedere il divieto di installazione degli stessi ovunque tanto in esercizi pubblici, quanto commerciali ovvero anche presso aree aperte al pubblico o presso le sedi di circoli o associazioni. Il divieto di installazione riguarda quindi nuovi apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. ed i sistemi di gioco V.L.T. (Video- lottery terminals) ovunque si intendano insediare, escludendo dal divieto gli apparecchi senza vincite in denaro ovunque collocati, che possono svolgere anche una funzione ludico – ricreativa con la frequentazione massiccia anche di soggetti minorenni e che spesso costituiscono un polo di attrazione e di ritrovo per i più giovani;

rilevato in particolare che il citato art. 110, comma 6 disciplina rispettivamente alla lettera a) le c.d slot machine ovvero gli apparecchi da gioco il cui costo di partita può essere al massimo pari ad 1 euro e che distribuiscono vincite non superiori a euro 100, mentre la lettera b) si riferisce alle c.d. V.L.T ovvero apparecchi il cui costo di partita può essere al massimo di euro 10 e che distribuiscono vincite non superiori ad euro 5.000,00, salvo jackpot che può avere un importo massimo pari a 100.000 euro per sala ed euro 500.000 per sistema di gioco;

considerato che si potrebbe verificare il caso di un titolare (quindi già in possesso di relativa licenza) di apparecchi da gioco con vincite in denaro (ovunque si trovino) che intenda incrementare il numero di apparecchi con vincite in denaro o V.L.T. già installati al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento oppure che intenda sostituire apparecchi già installati del tipo slot machine con V.L.T.;

evidenziato che la Legge provinciale 9/2000 all'art. 13 bis cita come oggetto degli interventi dei Comuni i “nuovi” apparecchi da gioco;

considerato che appare opportuno oltre che necessario circoscrivere il concetto di “nuovo” al fine di evitare contenzioso con i richiedenti interessati;

ritenuto che come “nuovo” non è da intendersi solamente l'apparecchio per il quale venga richiesta una licenza ex novo, ma anche quello che va ad incrementare il numero degli apparecchi già precedentemente installati o che si traduce nella sostituzione di una new slot con un sistema di Video lottery terminals che si caratterizza per puntate e vincite in denaro, come sopra descritte, molto più consistenti rispetto alle slot e che quindi è dal punto di vista della tutela delle persone più vulnerabili maggiormente pericoloso;

ritenuto pertanto di prevedere un comma specifico (comma 2) dell'art.1 del regolamento che reciti così:

– “Le limitazioni ed i divieti del presente regolamento si applicano anche ad eventuali incrementi quantitativi di apparecchi da gioco con vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. da parte di soggetti già titolari di licenze che intendano incrementare il numero di apparecchi da gioco già installati ed accertati dalla Polizia locale con apposito monitoraggio, in base alla previsione normativa di cui all'art. 13 bis della L.p. 14.07.2000 n. 9 ed anche alle sostituzioni degli apparecchi da gioco già installati laddove la sostituzione consista nella sostituzione di una slot machine con una V.L.T.”;

ritenuto, a seguito di attenta quanto ponderata valutazione, di includere tra i luoghi sensibili, anche con riferimento a quanto disciplinato dall'art. 13 bis, comma 1 della L.P. 9/2000, i seguenti siti:

1. istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado;
2. centri ludico-ricreativi-sportivi-culturali di aggregazione a con frequenza prevalente di giovani e anziani;
3. strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico e socio-assistenziale ivi comprese le strutture ospedaliere, le case di cura e per anziani;

evidenziato che l'estensione così come formulata e relativa alle funzioni contraddistinte da un grado di sensibilità pone l'obiettivo prioritario di limitare la dipendenza dal gioco assicurando una maggiore tutela delle categorie di persone maggiormente vulnerabili e sensibili;

considerato che proprio per queste dinamiche si ritiene di inibire in un raggio di 500 metri dai luoghi sensibili in parola, la possibilità di collocare nuovi apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro, cercando di garantire una minor probabilità di assidua “frequentazione” tra i soggetti vulnerabili e le sale dedite al gioco con vincita in denaro, oltre ad aspetti attinenti alla viabilità, agli impatti acustici ed al disturbo della quiete pubblica;

considerato inoltre che le esigenze di tutela delle categorie di persone

maggiormente vulnerabili al fenomeno della ludopatia consentono di valutare l'eventuale regolamentazione dell'orario massimo di apertura di detti esercizi specializzati, in particolar modo delle sale giochi dedicate esclusivamente alle vincite in denaro;

precisato che la regolamentazione in oggetto ha l'obiettivo di assicurare idonei livelli di servizio da rendere all'utenza, salvaguardando altresì le esigenze attinenti all'interesse pubblico con particolare riguardo al rispetto della sicurezza e della quiete pubblica ma anche di una minore esposizione al rischio per le categorie maggiormente vulnerabili ed in particolari per i minori di età;

dato atto che la presente proposta di deliberazione consiliare è stata esaminata dalle seguenti Commissioni:

- Commissione politiche sociali in data 04.04.2012;
- Commissione Statuto in data 04.04.2012;
- Commissione attività economiche e bilancio in data 10.04.2012;

precisato che con nota di data 20.03.2012 è stato richiesto il parere alle Circoscrizioni ai sensi dell'art. 27 del Regolamento del decentramento;

preso atto che sono pervenuti i seguenti pareri:

- il parere favorevole alla proposta in oggetto della Circoscrizione di Villazzano (deliberazione 12.04.2012 n. 9) con le seguenti osservazioni:
 - "che siano intensificati i controlli da parte della Polizia locale delle sale e dei luoghi di collocazione dei video giochi al fine di evitarne l'accesso ai minori;
 - siano attivati i percorsi educativi e le azioni dei servizi sociali e medici volti a prevenire ed attenuare le conseguenze negative, sia familiari che patologiche, relative all'abuso del "gioco";
 - si chiede un approfondimento affinché le nuove norme possano trovare applicazione anche ai procedimenti amministrativi non conclusi e per i quali sia già stato rilasciato l'assenso preliminare prima dell'entrata in vigore del regolamento proposto";
- il parere favorevole alla proposta in oggetto della Circoscrizione dell'Argentario (deliberazione 17.04.2012 n. 28) con le seguenti osservazioni e proposte:
 - al fine di prevenire dipendenza patologica dal gioco d'azzardo, momenti formativi, culturali e di informazione sul tema;
 - attivarsi per risolvere la contraddizione dell'amministrazione pubblica che da una parte promuove iniziative che contrastano ogni forma di dipendenza e dall'altra pubblicizza il gioco d'azzardo;
 - l'applicazione delle limitazioni previste a tutti i procedimenti amministrativi non conclusi al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e non a tutti i procedimenti amministrativi non conclusi per i quali non sia già stato rilasciato l'assenso preliminare al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento come previsto dall'art. 4 - Effetti sui procedimenti amministrativi;
- il parere favorevole alla proposta in oggetto della Circoscrizione Sardegna (deliberazione 23.04.2012 n. 14), senza osservazioni;
- il parere favorevole alla proposta in oggetto della Circoscrizione di Povo (deliberazione 16.04.2012 n. 14), con le seguenti osservazioni:
 - riconoscere quegli esercizi commerciali che si avvalorano del marchio "Slot Free";
 - favorire qualche forma di incentivo, quali riduzioni di canoni o tariffe, per quegli esercizi nei quali non si intenda installare apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro e sistemi da gioco;
 - informare la popolazione tramite periodici sugli effetti negativi dalla dipendenza da gioco;
- il parere favorevole alla proposta in oggetto della Circoscrizione di San Giuseppe – Santa Chiara (deliberazione 19.04.2012 n. 35), con le seguenti osservazioni:
 - articolo 2 – riguardo ai luoghi sensibili inserire anche luoghi di culto ed oratori;
 - creare una mappa di tutti i punti presenti sul territorio comunale che ospitano sale da gioco o dove sono installati apparecchi da gioco;
 - studiare interventi per la riduzione delle sale o punti gioco già esistenti, come previsto dalla Legge provinciale 27.12.2011 n. 18;
 - stabilire un termine per le nuove licenze;
 - riservare delle aree compartimentate accessibili solo a persone maggiorenni, dotando gli apparecchi da gioco accessibili solo con tessera anagrafica;
- il parere favorevole alla proposta in oggetto della Circoscrizione di Meano (deliberazione 19.04.2012 n. 25), senza osservazioni;

relativamente ai succitati pareri favorevoli ed alle relative osservazioni formulate si contro-osserva:

- per quanto concerne il parere della Circoscrizione di Villazzano, si dà atto che la Polizia locale sta già effettuando un attento monitoraggio degli apparecchi da gioco già installati sul territorio comunale, ai sensi dell'art. 13 bis della L.p. 9/2000 (legge in materia di somministrazione di alimenti e bevande), al fine di vigilare in particolare proprio sulla tutela dei minori. Per quanto riguarda la proposta relativa a percorsi educativi ed azioni dei servizi sociali, al fine di prevenire ed attenuare le conseguenze negative derivanti dall'abuso del "gioco", si prende atto di tale proposta che verrà trasmessa al competente Servizio Attività sociali per i conseguenti adempimenti. Infine con riferimento alla richiesta di approfondimento relativa all'applicazione delle nuove norme regolamentari ai procedimenti amministrativi non ancora conclusi, si dà atto che il Servizio proponente, ha approfondito e valutato attentamente gli effetti delle nuove norme, laddove approvate, rispetto ai procedimenti amministrativi ancora in corso, cercando di contemperare da una parte l'interesse dell'Amministrazione a vedere perseguita la finalità del regolamento in esame ovvero la tutela in primis delle categorie di persone più vulnerabili rispetto agli apparecchi da gioco con vincite in denaro e rispetto all'accesso ai sistemi da gioco di Video Lottery Terminals, e dall'altra con il legittimo affidamento che caratterizza un imprenditore che abbia già ottenuto, al momento dell'entrata in vigore del citato regolamento, un atto di assenso preliminare relativo ad un'attività di installazione di apparecchi da gioco con vincite in denaro. Di conseguenza la formulazione dell'art. 4 del regolamento persegue il fine di non esporre l'Amministrazione a richieste di risarcimenti danni per investimenti che imprenditori in possesso di tali assensi preliminari avrebbero già sostenuto prima dell'entrata in vigore delle norme restrittive;

- per quanto concerne invece il parere favorevole della Circoscrizione dell'Argentario, si contro - osserva in modo analogo a quanto sopra circa la richiesta di momenti formativi, informativi e culturali sul tema demandando al Servizio Attività sociali per quanto di competenza. Si ribadiscono le considerazioni di cui sopra circa gli effetti delle nuove norme regolamentari sui procedimenti amministrativi in corso (riferimento art. 4 regolamento);

per quanto riguarda il parere della Circoscrizione di Povo si contro - osserva in modo analogo a quanto sopra circa la richiesta di momenti formativi, informativi e culturali sul tema demandando al Servizio Attività sociali per quanto di competenza. Riservandosi, inoltre, di valutare modalità e tempi per il riconoscimento di un marchio "Slot Free" agli esercizi che non intendano installare apparecchi da gioco con vincite in denaro o V.L.T.;

per quanto riguarda il parere della Circoscrizione S. Giuseppe – S. Chiara si contro-osserva come segue:

- per quanto riguarda l'inserimento dei luoghi di culto ed oratori tra i luoghi sensibili individuati dal Regolamento in argomento si ritiene non accoglibile la proposta alla luce del dettato dell'art. 13 bis della L.P. 9/2000;
- relativamente alla mappatura degli apparecchi da gioco già installati sul territorio comunale si precisa che la Polizia Locale sta effettuando apposito monitoraggio degli apparecchi da gioco con vincite in denaro e V.L.T. come peraltro previsto dall'art. 13bis della L.P. 9/2000;
- per quanto concerne l'osservazione relativa alla dotazione degli apparecchi da gioco di sistema di riconoscimento mediante tessera anagrafica si contro osserva che sarà cura dell'Amministrazione comunale segnalare l'opportunità di tale dotazione agli organi competenti a livello nazionale;

si precisa, inoltre, che non sono pervenuti i pareri delle altre Circoscrizioni, entro il termine stabilito;

ritenuto pertanto, al fine di tutelare le categorie maggiormente vulnerabili al fenomeno della ludopatia per quanto possibile, di adottare apposito regolamento contenente delle misure di contenimento del fenomeno, tutelando le zone più sensibili dell'abitato e le categorie di persone più vulnerabili, al fine di prevenire la dipendenza da gioco e le relative conseguenze di carattere socio-economico, sanitario, di sicurezza, nonché tenendo conto dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica, riconducibili all'installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. e dei sistemi di gioco V.L.T. ovunque si intendano installare (tanto in esercizi pubblici, in esercizi commerciali, su aree aperte al pubblico o presso circoli privati o associazioni);

visto l'emendamento aggiuntivo presentato dal consigliere Bornancin ed altri all'art. 1, comma 2, dell'Allegato n. 1 "Regolamento sui criteri di insediamento di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro e di sistemi da gioco Video Lottery terminals", approvato come risulta da verbale in atti;

visto altresì l'emendamento aggiuntivo presentato dal Sindaco alle premesse della proposta di deliberazione, approvato come risulta da verbale in atti;

considerato che sugli organi di stampa è apparsa la notizia che alcune Società concessionarie che gestiscono locali dedicati all'installazione di apparecchi da gioco con vincite in denaro e V.L.T. hanno impugnato dinanzi al T.R.G.A. di Trento alcune deliberazioni comunali volte alla limitazione dell'installazione di nuovi apparecchi da gioco citati;

considerato che in particolare il Comune di Trento ha avuto modo di prendere visione del ricorso notificato al Comune di Moena dalla società Euromatic finalizzato all'annullamento delle deliberazioni del medesimo Comune volte alle limitazioni di cui sopra;

rilevato che si ritiene che le ragioni del ricorso citato paiono fondarsi su elementi specifici del provvedimento deliberativo del Comune di Moena, che appaiono diversamente regolati sia quanto al contenuto sostanziale quanto al profilo motivazionale, nel provvedimento deliberativo del Comune di Trento;

visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 28.10.2008 n. 98;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122;
- l'articolo 13 bis della Legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9, come integrata dall'articolo 47 della Legge provinciale 27 dicembre 2011 n. 18;
- il R.D. 18.06.1931 n. 773 e s.m.i. recante "Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";
- il D.L. 06.12.2001 n. 201 c.d. Decreto Salva Italia, in particolare l'art. 34;

richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio comunale 30.03.2012 n. 45, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e triennale 2012-2014 e successive variazioni;

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 12 del Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di approvare il Regolamento, così come emendato, avente ad oggetto "Regolamento sui criteri di insediamento di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro e di sistemi da gioco Video Lottery terminals" di cui all'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di dare atto che il Regolamento di cui al punto 1. entra in vigore, ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg.01.02.2005 n. 3/L, ad esecutività della presente deliberazione.

Allegati: Allegati parte integrante:
- Allegato n. 1.

IL SEGRETARIO
f.to Ambrosi

IL PRESIDENTE
f.to Pegoretti

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: L.P. 14.07.2000 N. 9 ART. 13 BIS. APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI CRITERI DI INSEDIAMENTO DI NUOVI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO (ART. 110, COMMA 6 DEL T.U.L.P.S.) E DI SISTEMI DA GIOCO VIDEO LOTTERY TERMINALS.

Votazione palese

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 49

Favorevoli: n. 34 i Consiglieri Andreatta, Angeli, Armellini, Bertuol, Bornancin, Bungaro, Calza, Coppola, De Stefano, Di Camillo, Ducati, Fontana, Franceschini, Franzoia, Gerosa, Giugni, Micheli, Monti, Patton, Pedrini, Pedrotti A., Pedrotti C., Pegoretti, Pisoni, Porta, Purin, Robol, Salizzoni, Salvati, Santini, Scalfi, Serra, Trainotti, Zanlucchi

Contrari: n. 9 i Consiglieri Aliberti, Coradello, Dal Rì, de Eccher, Giuliani, Giuliano, Merler, Tomasi, Villotti

Astenuti: n. 6 i Consiglieri Bridi, Cia, Maestranzi, Maffioletti, Manuali, Piffer

Trento, addì 09.05.2012

il Segretario generale
Dott.ssa Ambrosi Cecilia
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di deliberazione Consiglio comunale

N. 2012/146

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: L.P. 14.07.2000 N. 9 ART. 13 BIS. APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI CRITERI DI INSEDIAMENTO DI NUOVI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO (ART. 110, COMMA 6 DEL T.U.L.P.S.) E DI SISTEMI DA GIOCO VIDEO LOTTERY TERMINALS.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 17/04/2012

Servizio Sportello imprese e cittadini
La Dirigente
Ing. Paola Dallago
(firmato elettronicamente)